

Ordinanza sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 1, 9 capoverso 3, 10 capoverso 4 e 17 della legge del 19 dicembre 2008¹ sul trasporto di merci,

ordina:

Art. 1 Termini di consegna

¹ Il committente e l'impresa concordano il termine di consegna.

² Se non è concordato, il termine di consegna non deve superare:

- a. per le messaggerie:
 1. fino a 301 chilometri, 24 ore,
 2. da 301 chilometri, 36 ore;
- b. per la piccola velocità:
 1. fino a 200 chilometri, 36 ore,
 2. da 200 chilometri, 48 ore.

³ In caso di cambio di binario durante il percorso, il termine di consegna per ogni cambio è prorogato di:

- a. 12 ore, per le messaggerie;
- b. 24 ore, per la piccola velocità.

⁴ Sono considerati giorni festivi, durante i quali il decorso del termine di consegna è sospeso, il Capodanno, il Venerdì santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il giorno di Santo Stefano, come anche le feste cantonali.

Art. 2 Prescrizione

Le pretese fondate sul contratto d'utilizzazione di veicoli e il contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

Art. 3 Cose trovate

¹ Chi trova una cosa smarrita sull'area o in un veicolo di un'impresa deve consegnarla senza indugio al personale dell'impresa.

RS

¹ RS 742.40

2005-.....

² L'impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. Deve custodire debitamente la cosa trovata.

³ Se la conosce, l'impresa deve avvisare la persona che ha perso la cosa.

⁴ Se nessuno rivendica la cosa trovata, dopo tre mesi l'impresa può venderla all'incanto pubblico. La cosa trovata, il cui il valore attuale non supera i 50 franchi, può essere venduta all'incanto o a trattative private dopo un mese. La vendita all'incanto deve essere pubblicata. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

⁵ Le cose trovate, che richiedono spese di conservazione o che sono esposte a rapido deterioramento, possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

Art. 4 Esecuzione

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² Esso definisce le prescrizioni applicabili al trasporto delle merci pericolose per ferrovia, nel traffico nazionale e internazionale; emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 5 Diritto previgente:abrogazione

L'ordinanza del 5 novembre 1986² sul trasporto pubblico è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RU 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697

